

Regio Decreto 12 agosto 1927, n. 2034.

Costituzione di un consorzio per la fondazione ed il funzionamento della Stazione Sperimentale di Granicoltura " Benito Mussolini ,, per la Sicilia.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1927 n. 261).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1926, n. 998;

Visto l'art. 4 del R. D. L. 29 luglio 1925, n. 1313;

Visto il R. D. 1 luglio 1926, n. 1275;

Visto il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3203;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia in data 22 luglio 1926, del Commissario prefettizio del Comune di Caltagirone in data 3 aprile 1926, delle Amministrazioni provinciali di Caltanissetta in data 1 maggio 1926, di Catania in data 5 maggio 1926, di Agrigento in data 19 agosto 1926, di Messina in data 14 aprile 1926, di Palermo in data 12 maggio 1926, di Siracusa in data 20 aprile 1926 e Trapani in data 17 aprile 1926; dei Commissari governativi presso le Camere di Commercio e Industria di Catania in data 12 aprile 1926, di Siracusa in data 19 aprile 1926, di Trapani in data 26 maggio 1926, di Caltanissetta in data 22 febbraio 1926, e della Commissione Amministrativa dell'Istituto Agrario Siciliano Valdisavoia in data 12 aprile 1926;

Considerata la necessità di istituire in Sicilia una Stazione sperimentale di Granicoltura per risolvere, con congrui mezzi, i molteplici problemi di tecnica e di economia rurale dell'Isola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

È costituito un Consorzio fra lo Stato, il Banco di Sicilia, le provincie di Caltanissetta, Catania, Agrigento, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, il Comune di Caltagirone, le Camere di Commercio di Catania, Agrigento, Siracusa, Trapani, Caltanissetta e l'Istituto Agrario Siciliano Valdisavoia, per la fondazione ed il funzionamento della Stazione Sperimentale di Granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia.

Al Consorzio possono essere ammessi altri enti, purchè concorrano, con un contributo annuo non inferiore a L. 5000, al mantenimento dell'Istituto.

Il Consorzio ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

La sede del Consorzio e della Stazione sarà stabilita con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

ART. 2.

Lo scopo della Stazione è quello di risolvere i problemi della coltivazione di pieno campo in clima caldo-arido, con particolare riguardo alla cerealicoltura, coordinando la propria azione con quella degli istituti sperimentali esistenti, a norma di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203.

La Stazione comprende le seguenti sezioni:

- 1) per lo studio pedologico;
- 2) per i mezzi di fertilizzazione;
- 3) per la biologia e l'ecologia e la patologia del grano;
- X 4) per la genetica del grano.

ART. 3.

Oltre la concessione delle somme previste dall'art. 2 del R. decreto 1 luglio 1926, n. 1275 (1), lo Stato contribuisce con due milioni di lire per le spese d'impianto e sino ad annue L. 400.000 per quelle di funzionamento della Stazione, da prelevarsi dal cap. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 e capitoli corrispondenti degli esercizi a venire.

Il Banco di Sicilia contribuisce con annue lire 50.000; il comune di Caltagirone concedendo un appezzamento di terreno del Bosco Santo Pietro, nella sezione Vaccarizzo, della estensione di ett. 68.90.96 e un contributo annuo di L. 5000; l'Istituto agrario siciliano Valdisavoia con annue L. 20.000; le provincie di Caltanissetta, Catania, Agrigento, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, rispettivamente con un contributo annuo di L. 8000, 15.000, 8000, 10.000, 12.000, 10.000 e 8 mila; le Camere di commercio e industria di Catania, Agrigento, Siracusa, Trapani, e Caltanissetta rispettivamente con annue L. 6000, 5000, 6000, 1000 e 6000.

ART. 4.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di un delegato del Ministero dell'e-

(1) Vedi testo più avanti a pag. 141.

conomia nazionale, che lo presiede, e un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio, e vi esercita le funzioni di segretario.

I membri elettivi del Consiglio durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. Venendo essi a cessare prima del termine prestabilito, coloro che li sostituiscono rimangono in carica fino al termine del triennio.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Nel Consiglio d'amministrazione sarà costituita una Giunta esecutiva, le attribuzioni della quale saranno fissate dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.

Della Giunta faranno parte il presidente del Consiglio di amministrazione, un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione ed il direttore dell'Istituto.

ART. 5.

L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore e dal personale scientifico (reggenti delle singole sezioni ed assistenti) nominati giusta quanto dispone il presente articolo, e dal personale tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

La nomina del direttore e del personale scientifico verrà fatta in seguito a pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero, e secondo le norme vigenti per i concorsi ai posti di direttore delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Della Commissione giudicatrice, costituita da cin-

que membri, faranno parte due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale.

Gli altri membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che dovrà sceglierli fra i professori dei Regi istituti superiori agrari ed il personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Gli atti della Commissione giudicatrice saranno sottoposti al Consiglio per l'istruzione agraria, per l'esame della regolarità di essi.

ART. 6.

Il direttore ed il personale scientifico e amministrativo verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

ART. 7.

Al direttore spetta l'indirizzo scientifico e tecnico dell'Istituto.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto, nonchè il programma di attività di esso, dovranno pure essere sottoposti all'approvazione del Ministero, al quale sarà inviata annualmente una relazione tecnica sui lavori iniziati, su quelli compiuti e sui risultati ottenuti.

ART. 8.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura degli stipendi e degli assegni al personale e degli aumenti successivi, nonchè le disposizioni riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso e le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto alla sezione I^a del Consiglio per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà seguendo la procedura vigente per il personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

ART. 9.

Disposizioni transitorie

Alle pratiche occorrenti per il primo impianto della Stazione provvederà, con i poteri del Consiglio di amministrazione, un Regio commissario.

Il Consiglio di amministrazione sarà costituito entro il termine di sei mesi dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, il 12 - 8 - 1927 - A. V.

VITTORIO EMANUELE

Visto: il Guardasigilli: Rocco.

Belluzzo